

## ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice originale

**Tra**

– **Il Comune di Cingoli** in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Dott.

Filippo Saltamartini nato a Cingoli (MC) il 04/11/1957 e, nella carica, domiciliato in Cingoli P.za Vittorio Emanuele n. 1, autorizzato all'uopo con delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... allegata al presente atto

- P.IVA e Codice Fiscale 00129810438 -

*da una parte*

**e**

- **Rio Inerti s.r.l.**, con sede legale in San Severino Marche (MC) via Cavour n. 2 , in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Parrucci Maria, nata a Pollenza (MC) il 07/10/1941 - P.IVA e Codice Fiscale 01540320437 -

- **Palmucci Fabrizio** nato a San Severino Marche (MC) il 29/03/1965 e residente in San Severino Marche (MC) Via Bramante n.18 – Cod. Fisc. PLMFRZ65C29I156Q -, **Palmucci Primo** nato a San Severino Marche (MC) il 16/10/1960 e residente in San Severino Marche (MC) Via Brunelleschi n.14/a – Cod. Fisc. PLMPRM60R16I156E -, e **Parrucci Maria** nata a Pollenza (MC) il 07/10/1941 e residente in San Severino Marche (MC) Via Monte Cucco n.8 – Cod. Fisc. PRRMRA41R47F567Y -, tutti in qualità di eredi accettanti con beneficio d'inventario di Palmucci Antonio, deceduto in San Severino Marche il 27/09/2017, per atto redatto davanti al notaio Benedetto Sciapichetti in San Severino Marche rep. n. 95644 Rac. n. 27073 registrato in Tolentino il 23/12/2017 n. 2636 Vol 1 T ( detti anche Eredi accettanti l'eredità con beneficio di inventario ),

*dall'altra parte*

## Premesso

- **che** la Soc. Rio Inerti s.r.l. coltiva una cava di scaglia rossa ubicata in località Rio Lacque del Comune di Cingoli, giusta convenzione originariamente stipulata in data 10/20/2005 rep. 11477, rinnovata con convenzione Rep. N. 12348 del 12/05/2016, relativa all'area individuata in Catasto Terreni del Comune di Cingoli ai mappali n. 12-13-36-37-40-41-49- porz.55-74-75-135 foglio n. 151 della superficie complessiva di ha 13,45;

- **che** in data 11/01/2012 il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Macerata - notificò a Palmucci Antonio in qualità di direttore dei lavori della cava e a Rio Inerti srl, quale obbligata in solido, il Verbale di accertamento di illecito amministrativo Marche P.V. n. 18557 del 09/12/2011, **per la violazione dell'art. 12 co. 1 della L. R. 71/1997 e s.m. i, art. 20 co. 2 della L.R. 71/97 e ss.mm. Natura dell'infrazione: Art. 20 co. 2 della L. R. 71/97 e s.m.i.** per *“inosservanza del progettodi coltivazione di una cava di scaglia rossa in loc. Rio Laque del Comune di Cingoli”*;

- **che** il Comune di Cingoli, in forza di detto Verbale di Accertamento, emise l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 122 R.O. del 09/11/2012, notificata il 22/11/2012, nei confronti di Palmucci Antonio responsabile dell'abuso e della ditta Rio Inerti srl obbligata in solido;

-**che** a detta ordinanza ingiunzione Palmucci Antonio e Rio Inerti srl, hanno interposto opposizione davanti al Tribunale Civile di Macerata, instaurando il procedimento civile n. 4765/2012 R.G. (G.I. Dott. Polimeni);

- **che** con l'opposizione i ricorrenti hanno contestato:

a- che non vi è stata estrazione abusiva ma solo una diversa perimetrazione dell'area di coltivazione dovuta a cause di forza maggiore, effettuata comunque nel rispetto dei quantitativi autorizzati in virtù della Convenzione in essere nel periodo (Conv. n.rep. 11477 del 10/02/2005)

b- che comunque i quantitativi presuntivamente estratti in modo abusivo non erano quelli calcolati dal Nucleo di P.G. intervenuto e indicati nel verbale di accertamento e rientravano tra quelli autorizzati, come sopra descritto;

c- che pertanto la sanzione era infondata e comunque ingiusta, poiché calcolata su quantitativi non rispondenti a quanto realmente estratto e applicando la sanzione prevista in forza della L.R. n.71/97 nei suoi valori massimi;

**che** detto procedimento si è concluso con Sentenza n. 1135/2016 pubblicata il 10/10/2016, la quale ha rigettato il Ricorso, confermando nei confronti dei ricorrenti/opponenti la sanzione amministrativa di € 264.295,16 per la violazione degli artt. 12 co.1 e 20 co. 2 della L.R. Marche n.71/97, con condanna altresì alla refusione delle spese di causa sostenute dal Comune di Cingoli;

**che** Palmucci Antonio e Rio Inerti S.r.l., hanno interposto appello avverso detta Sentenza ritenendola ingiusta ed errata e riproponendo integralmente i motivi di opposizione formulati in I grado;

**che** peraltro e nelle more della conclusione del procedimento di Prime Cure la Rio Inerti S.r.l. ha stipulato con il Comune di Cingoli la convenzione n. 12348 del 12/05/2016, “*per l’autorizzazione all’attuazione di un progetto di variante al progetto di escavazione e recupero ambientale della cava di scaglia rossa in loc. Rio Laque di cui alla L.R. n. 71/1997*”, in forza della quale le aree di escavazioni originariamente contestate alla Rio Inerti S.r.l. ora sono ricomprese nel progetto approvato;

**che** il progetto di escavazione oggi in essere è infatti quello elaborato già nel lontano 2007, il quale ricomprendeva e ricomprende le aree oggetto di contestazione e sanzione, oggi in effetti parte integrante della complessiva Pianificazione estrattiva comunale e provinciale;

**che** in data 27/09/2017 è purtroppo improvvisamente deceduto il signor Palmucci Antonio, legale rappresentante p.t. della società,

**che** comunque il legale rappresentante p.t. della Rio Inerti srl non ha subito alcuna sanzione penale per la vicenda;

**che** la Rio Inerti srl è, da sempre, gestita a livello familiare, ed ha dovuto e deve affrontare un delicato periodo di transizione, sommatosi al lungo periodo di crisi del settore delle attività estrattive, il quale ha provocato ripercussioni sulla liquidità e solvibilità di un gran numero di Aziende;

**che** considerato tutto quanto sopra esposto, è interesse per Rio Inerti S.r.l. :

- a) evitare l'alea del contenzioso in essere in grado di Appello;
- b) non esporsi ad eventuali azioni esecutive che metterebbero in difficoltà forse fatali l'Azienda, non in grado di assolvere con liquidità immediata ad un pagamento così oneroso a causa della perdurante crisi del settore;

**che** d'altro canto è interesse per il Comune di Cingoli :

- a) evitare l'alea del contenzioso in essere, il quale, considerati i motivi di appello, potrebbe incidere oltre che sull'*an* anche e soprattutto sul *quantum* dovuto, come sopra ampiamente descritto;
- b) raggiungere l'obiettivo della definizione del pregresso con la Società Rio Inerti, evitando il rischio di non escutare il dovuto considerato il periodo di crisi del settore e, soprattutto, tenuto conto che la attuale Convenzione ha superato le questioni di perimetrazione e di congruità dei progetti di escavazione. In più è possibile nel caso concreto percorrere l'ipotesi transattiva in quanto non si tratta di una imposta ma di una

**sanzione** attualmente oggetto di contestazione, in quanto peraltro applicata nei suoi valori massimi previsti dalla Legge Regionale;

**che** pertanto le parti, per tutto quanto esposto, intendono addivenire ad una bonaria composizione della controversia;

**che** la Rio Inerti ha proposto di utilizzare la forma del pagamento “in natura”;

**che** il pagamento in natura, oltre che pacificamente ammesso e praticato (*datio in solutum*) risponde, altresì, a bisogni reali e correnti dell'Ente, essendo costante l'esigenza di procurarsi materiale per la manutenzione e rifacimento delle numerose strade comunali di cui è dotato il territorio, notoriamente tra i più estesi della intera Provincia di Macerata. E' indubbio pertanto come i beni oggetto di pagamento in natura siano di completa utilità ed anzi di vantaggio per l'Ente Comunale, il quale non incassa una somma di denaro ma traduce immediatamente quella somma in beni che ha ed avrà necessità comunque di acquistare, atualizzando il bisogno e realizzando direttamente forniture che avrebbe dovuto comunque richiedere, e facendolo a prezzi concorrenziali;

**che** inoltre è praticabile la proposta transattiva, essendo integrati anche i presupposti di legge in merito alla disponibilità della obbligazione e alla rideterminazione del *quantum* dovuto senza con ciò pregiudicare i diritti del Comune di Cingoli, poiché l'accertamento posto a base della ordinanza-ingiunzione è oggetto di contestazione *in radice* in grado di Appello e la sanzione è comunque stata emessa applicando i valori massimi previsti dalla norma, la quale prevede una oscillazione di valori tra il doppio ed il quintuplo del valore nominale del materiale scavato in difformità. Pertanto la discrezionalità sottesa alla *ratio* della norma offre piena giustificazione alla

transazione, non contrastando quest'ultima con i principi ordinamentali e contabili vigenti ed applicabili.

\*\*\*\*\*

**Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:**

- 1) Le premesse sono parti integrante del presente accordo, formato da clausole tra loro inscindibili.
- 2) Il credito vantato dal Comune di Cingoli nei confronti **di** Rio Inerti S.r.l. e degli Eredi accettanti l'eredità con beneficio di inventario del compianto Sig. Palmucci Antonio, viene concordemente rideterminato in complessivi € 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA, a cui devono aggiungersi le spese legali liquidate con Sentenza di I grado per **€11.373,84** ( per sorte, per 15% rimborso forfettario, iva 22% e cap 4% ) che Rio Inerti srl e gli Eredi Palmucci Antonio rimborsano al Comune di Cingoli, nonchè le spese legali della presente transazione che qui si determinano forfettariamente in **€6.145,60 (€ 5.000 oltre accessori, iva e cap ed al netto della rit. di acconto)**.
- 3) La somma di € 180.000,00 oltre IVA verrà pagata innatura mediante fornitura di materiale estrattivo e precisamente del tipo Misto 0/100 al prezzo che si determina sin d'ora e per tutto il tempo della fornitura in € 8,50 oltre i.v.a. ( ottoeurocinquantacentesimi ) alla Tonnellata, e/o del tipo Stabilizzato 0/20 al prezzo che si determina sin d'ora e per tutto il tempo della fornitura di € 10,00 ( dieci euro ) oltre i.v.a. alla Tonnellata;
  - a. il pagamento avverrà attraverso n. 4 (quattro) forniture di materiale estrattivo suddivise in quattro anni, ciascuna del valore di € 45.000,00 (quarantacinquemilaeuro) oltre IVA;

- b. la prima fornitura sarà effettuata il 1 settembre 2018 e le successive il 1 settembre 2019, 1 Settembre 2020 e 1 settembre 2021. Il Comune di Cingoli riceverà le forniture previste prelevando direttamente il materiale estrattivo, della qualità concordata, dalla cava di Rio Inerti s.r.l. - Loc. Rio Laque - , anche attraverso più carichi distribuiti in più giorni previo accordo con la Rio Inerti, e trasportandolo con propri mezzi e addetti sino ai luoghi di utilizzo;
- c. al momento del ritiro del materiale verrà rilasciata da Rio Inerti srl al Comune di Cingoli regolare ricevuta di consegna, con la specificazione dei quantitativi e della tipologia di materiale consegnato; la rituale fattura sarà emessa riepilogando le forniture effettuate durante il mese in cui è avvenuto il prelievo e così fino al raggiungimento del quantitativo annuo sopra stabilito. Nei documenti di trasporto ( bolla ), al fine di ricondurli al presente accordo, verrà apposto un apposito timbro/sigla con dicitura **T** e nella fattura verrà indicata come titolo della fornitura la presente transazione, in ossequio agli obblighi di natura contabile;
- d. l'importo dell'IVA indicato nella Fattura verrà versato da Rio Inerti srl presso la Tesoreria del Comune, il quale provvederà nei termini a compiere verso l'Erario gli incumbenti fiscali di legge.

4) I quantitativi di materiale alle scadenze di cui al punto 3a e 3b non potranno essere modificati di valore e/o ritardati, fatta salva l'ipotesi di causa di forza maggiore, così come non potrà essere ritardato il versamento dell'IVA, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale contestualmente all'emissione di ogni fattura. Nel caso di mancato versamento dell'IVA o di mancata consegna del materiale nei termini sopra indicati la presente transazione potrà essere portata ad esecuzione per le parti in cui vi è stata inadempimento. Il Comune di Cingoli avrà diritto in tal caso di trattenere le   somme incassate e/o il

materiale sino ad allora ricevuto, decurtandoli dal complessivo *quantum* dovuto in forza della presente transazione.

5) Il pagamento delle spese legali, dell'importo di cui al punto 2 è effettuato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente accordo, mediante consegna di n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati il primo al Comune di Cingoli per il rimborso delle spese legali del Giudizio di I grado e il secondo intestato al professionista incaricato dal Comune di Cingoli per la presente transazione. La firma del presente atto vale anche come definitiva e liberatoria quietanza di pagamento di quanto sopra.

6) La sentenza emessa dal Tribunale di Macerata n. 1135/2016 del 10/10/2016 non è soggetta a registrazione, essendo stata emessa al termine di un procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa; non è, quindi, dovuta alcuna imposta a tale titolo all'Agenzia delle Entrate espressamente interpellata sul punto in uno alla cancelleria civile ufficio sentenze del Tribunale di Macerata.

7) La presente transazione costituisce novazione dell'originaria obbligazione e per l'effetto il procedimento di Appello pendente dinanzi la Corte di Appello di Ancona deve intendersi rinunciato sia da parte di Rio Inerti s.r.l. che da parte degli Eredi accettanti l'eredità con beneficio di inventario del Sig. Palmucci Antonio, che da parte del Comune di Cingoli, il quale dichiara di rinunciare così come in effetti rinuncia alla costituzione in giudizio.

8) Pertanto il procedimento pendente dinanzi la Corte di Appello di Ancona e rubricato al n. 295/2018 R.G. ( prima udienza al 20/06/2020 ) viene abbandonato dalle parti e verrà fatto estinguere ex art. 309 c.p.c..

9) Con l' adempimento del presente accordo le parti dichiarano di non avere tra loro più nulla a pretendere in relazione ai fatti di cui alla premessa.

10) La presente scrittura non è soggetta a registrazione ma qualora si rendesse necessaria l'onere graverà sulla parte che ne avrà dato causa con il proprio inadempimento.

11) Sottoscrivono il presente accordo anche i rispettivi difensori delle parti, rinunciando alla solidarietà passiva.

Cingoli lì \_\_\_\_\_

Comune di Cingoli  
in persona del Sindaco p.t  
Dott. Filippo Saltamartini

Rio Inerti srl  
in persona del legale rappresentante p.t.  
Sig. ra Parrucci Maria

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Avv. Fabio Pistarelli

Gli eredi di Antonio Palmucci accettanti  
l'eredità con beneficio di inventario:

\_\_\_\_\_

Sig.ra Maria Parrucci

\_\_\_\_\_

Sig. Palmucci Primo

\_\_\_\_\_

Sig. Palmucci Fabrizio

\_\_\_\_\_

Avv. Simona Tacchi

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e ss. c.c. i sottoscritti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente i punti di cui ai nn. 3 lettere a, b,c,d, n. 4, 7 e 8.

Comune di Cingoli  
in persona del Sindaco p.t  
Dott. Filippo Saltamartini

Rio Inerti srl  
in persona del legale rappresentante p.t.  
Sig. ra Parrucci Maria

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Gli eredi di Antonio Palmucci  
Accettanti l'eredità con beneficio di inventario:

Sig.ra Maria Parrucci

---

Sig. Palmucci Primo

---

Sig. Palmucci Fabrizio

---